

Indirizzate le vostre lettere per corrispondenza a:  
Europa Uomo Italia Onlus viale Beatrice d'Este 37 -  
20122 Milano per e-mail: [europauomo.italy@virgilio.it](mailto:europauomo.italy@virgilio.it)

## Il consenso del paziente alla terapia medica o chirurgica

*Il consenso informato del paziente è un tema cruciale, essendo espressione della libertà di scelta terapeutica della persona. Vi corrisponde l'obbligo del medico e, di riflesso, della struttura sanitaria, di informare il paziente in modo compiuto riguardo ai rischi e alle complicanze prevedibili. È dunque un principio essenziale del rapporto fra paziente e medico, nonché un indicatore della qualità di tale relazione. Nel nostro ordinamento, il diritto al consenso informato è protetto da norme di rango costituzionale, da leggi ordinarie e dalle regole deontologiche della professione medica. Dalla lettura dell'ampia rete giuridica di tutela, la giurisprudenza ha concluso che ognuno di noi ha il diritto, indipendentemente dagli strumenti culturali di cui dispone, a comprendere pienamente ed effettivamente quanto gli viene prospettato riguardo alla propria salute e così decidere se aderire o no alla terapia medica o chirurgica in modo pieno e consapevole.*

L'alleanza terapeutica fra medico e paziente, oggetto del primo intervento sulla rubrica legale, ha quale naturale approdo l'espressione di un consenso consapevole e pieno da parte del paziente alla scelta terapeutica.



Al diritto al consenso informato del paziente è assicurata una tutela giuridica assai ampia, innanzitutto di rango costituzionale. Infatti, l'art. 32 Costituzione stabilisce che lo Stato tutela la salute quale diritto fondamentale di ognuno, anche nell'interesse della collettività; la stessa norma, al secondo capoverso, sancisce il principio della libertà di scelta terapeutica, nel senso che *nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario, se non nei casi eccezionali espressamente indicati dalla legge*.

A rafforzare tale principio, l'art. 13 Costituzione afferma l'inviolabilità della libertà personale, anche con riguardo alla salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica.

La Legge 23 dicembre 1998, n. 833, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, ha recepito il principio costituzionale della libertà di scelta terapeutica, prevedendo il divieto di accertamenti e di trattamenti sanitari *contro la volontà* del paziente quando questi è in grado di prestare liberamente il proprio consenso, escludendo i soli casi di stretta necessità (art. 33 L. n. 833/1978).

Non da ultimo, il codice deontologico della professione medica dedica al tema cruciale del consenso informato del paziente l'intero capitolo quarto (articoli 30 – 32 codice deontologico dei medici italiani). Infatti, al diritto del paziente corrispondono il dovere del medico e l'obbligo della struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, a offrire le informazioni relative alla terapia, ai rischi e alle complicanze *prevedibili*.

Con riguardo alle modalità, il consenso deve essere necessariamente manifestato per iscritto nei casi previsti dalla legge e quando è indispensabile un'espressione inequivoca della volontà della persona (art. 30 codice della deontologica medica).

Ora, perché il consenso sia espresso in modo compiuto, è indispensabile che il paziente abbia effettivamente e concretamente compreso la natura, i rischi e le complicanze prevedibilmente associati alla terapia, nonché le controindicazioni della prestazione sanitaria o dell'operazione chirurgica. Il consenso del paziente deve essere quindi effettivo e non è sufficiente che la scelta sia espressa formalmente: è dunque indispensabile che, oltre a leggere e firmare il modulo *standard*, alla persona siano fornite *informazioni chiare, semplici, alla propria portata, per consentirgli di manifestare pienamente il proprio consenso o il proprio dissenso alla terapia medica o al trattamento chirurgico che gli è prospettato*.

In sintesi, perché si possa realizzare un'effettiva e consapevole adesione del paziente alla terapia prospettata, la manifestazione del consenso in forma scritta deve essere l'approdo conclusivo del processo informativo.

Si deve precisare che il paziente è anche libero di manifestare la volontà – che deve essere documentata – di *non* ricevere informazioni, delegando altra persona in sua vece.

Avv. Laura De Cristofaro